

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5840 del 22/11/2021
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - S.A.I. Srl CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA LAMPEDUSA N. 13 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) PRESSO L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA 203 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5995 del 19/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 – **S.A.I. Srl** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA LAMPEDUSA N. 13 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI **TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO** (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) PRESSO L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA 203 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, S.A.I. Srl avente sede legale in Milano, Via Lampedusa n. 13 (Partita IVA/C.F. 07597060966) risulta titolare, nella persona del suo legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2264 del 25/07/2014 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi presentata da S.A.I. Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 18/03/2020 (ns. PG/2020/43244), riguardante:

- la destinazione finale dei fanghi prodotti (EER 190814), avendo rilevato la possibilità di avviare tali rifiuti anche al recupero finale esterno mediante spedizione transfrontaliera;
- gli autocontrolli sulle emissioni in acqua stabiliti nel Piano di monitoraggio dell'installazione inserito in AIA ed in particolare le metodiche analitiche indicate per COD, solfati, idrocarburi totali e mercurio;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che l'opzione prospettata per i fanghi prodotti di cui al codice 190814 risulta in linea ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo n.179 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

ACQUISITO in data 08/04/2020 (ns. PG/2020/52760) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2020/48541;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale per cui resta da aggiornare l'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di provvedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito.

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni gestionali all'installazione IPPC in oggetto comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 18/03/2020 (ns. PG/2020/43244), così come sommariamente descritte nelle premesse, riguardante le metodiche analitiche inserite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, n. 2264 del 25/07/2014 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** n. 2264 del 25/07/2014 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **S.A.I. srl** con sede legale in Comune di Milano, Via Lampedusa n. 13 (C.F./P.IVA 07597060966) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi in conto terzi e di depurazione acque di scarico** (di cui ai punti 5.1, 5.3 e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'installazione sita in Comune di Ravenna, via Baiona 203, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato 1** all'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 18/03/2020 (ns. PG/2020/43244), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi con versamento effettuato per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Il **piano di monitoraggio** dell'installazione è aggiornato per la matrice rifiuti sostituendo gli autocontrolli sui **rifiuti prodotti** di cui al **paragrafo D2.8.1) dell'Allegato 1** all'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi con i seguenti:

Monitoraggio

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Monitoraggio</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Fanghi prodotti dall'impianto di trattamento</i>	<i>Caratterizzazione mirata alla verifica dei parametri richiesti dalle specifiche omologhe dell'impianto di destinazione finale per lo smaltimento/recupero</i>	<i>Mensile</i>	<i>Report annuale come previsto al paragrafo D2.2</i>
<i>Rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti dall'attività dell'impianto</i>	<i>Stato di giacenza dei depositi temporanei</i>	<i>Mensile</i>	<i>Su apposito registro/foglio di lavoro</i>

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate sostituendo la prescrizione n. 20 impartita al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato 1** all'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

20) I fanghi residui dei trattamenti devono essere conferiti ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati. Al riguardo i fanghi devono essere classificati tramite periodiche analisi la cui documentazione deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo. In particolare per il conferimento dei fanghi in discarica deve essere effettuata la caratterizzazione di base prevista dalla normativa vigente in materia.

[...omissis...]

- 2.d) Il **piano di monitoraggio** dell'installazione è aggiornato sostituendo le **metodiche analitiche** indicate per le **emissioni in acqua** nel **paragrafo D3.1.2) dell'Allegato 1** all'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi con le seguenti:

D3.1.2) Emissioni in acqua

Metodiche analitiche verifica di conformità e rispetto dei limiti

<i>Parametri</i>	<i>Metodi analitici</i>
<i>ph</i>	<i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29/2003</i>
<i>solidi sospesi totali</i>	<i>APAT CNR IRSA 2090B Man 29/2003</i>
<i>COD</i>	<i>ISO 15705 2002</i> <i>APAT CNR IRSA 5130 - Man 29/2003</i>
<i>BOD5</i>	<i>APAT CNR IRSA 5120 Man 29/2003</i>
<i>Azoto tot</i>	<i>APAT CNR IRSA 4060 Man 29/2003</i>
<i>Azoto nitroso</i>	<i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003</i>
<i>Azoto nitrico</i>	<i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003</i>
<i>Azoto ammoniacale</i>	<i>APAT CNR IRSA 4030C Man 29/2003</i>
<i>Solfuri</i>	<i>APAT CNR IRSA 4160 Man 29/2003</i>
<i>Solfati</i>	<i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003</i>
<i>Cloruri</i>	<i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003</i>
<i>Fosforo tot</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Alluminio</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>

<i>Parametri</i>	<i>Metodi analitici</i>
<i>Arsenico</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Cadmio</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Cromo tot</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Cromo VI</i>	<i>APAT CNR IRSA 3150C Man 29/2003</i>
<i>Ferro</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Mercurio</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010B Man 29/2003 + APAT CNR IRSA 3020 MAN 29/2003</i>
<i>Nichel</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Piombo</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Rame</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Zinco</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Tensioattivi tot</i>	<i>Riferimento paragrafo F4.3)</i>
<i>Idrocarburi tot</i>	<i>APAT CNR IRSA 5160B2 Man 29/2003</i>
<i>Diclorometano</i>	<i>APAT CNR IRSA 5150 Man 29/2003</i>
<i>Tricloroetilene</i>	<i>APAT CNR IRSA 5150 Man 29/2003</i>
<i>Tetracloroetilene</i> <i>Triclorometano</i>	<i>Riferimento a Metodiche, verifica di conformità e rispetto dei limiti</i>
<i>Solventi organici aromatici</i>	<i>APAT CNR IRSA 5140 Man 29/2003</i>
<i>Solventi clorurati</i>	<i>APAT CNR IRSA 5150 Man 29/2003</i>
<i>Benzene</i>	<i>APAT CNR IRSA 5140 Man 29/2003</i>
<i>Toluene</i>	<i>APAT CNR IRSA 5140 Man 29/2003</i>
<i>Xileni</i>	<i>APAT CNR IRSA 5140 Man 29/2003</i>
<i>Fenoli</i>	<i>APAT CNR IRSA 5070A1 Man 29/2003</i>
<i>Manganese</i>	<i>APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003</i>
<i>Fluoruri</i>	<i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003</i>

[...omissis...]

3. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al

gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.